SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 222

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 26 settembre 2006.

Modifica degli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto ministeriale 12 aprile 2006, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

06A10833

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 novembre 2006, n. **285.**

Attuazione della direttiva 2003/38/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2004), e in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 2435-*bis *del codice civile*

1. All'articolo 2435-*bis*, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) le parole: «3.125.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.650.000 euro»;

b) al numero 2) le parole: «6.250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.300.000 euro».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «12.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «14.600.000 euro»;

b) alla lettera *b)* le parole: «25.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «29.200.000 euro».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2003/38/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 120 del 15 maggio 2003.

— La direttiva 78/660/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 222 del 14 agosto 1978.

— Il testo degli articoli 1 e 2 dell'allegato *A*, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004) e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, Il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*.

5-*bis*. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza dei termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3 relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati *A* e *B* ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.».

«Art. 2 *(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse;

alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.».

ALLEGATO *A*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i princìpi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.

2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2435-*bis* del codice civile, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2435-*bis (Bilancio in forma abbreviata)*. — Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: *3.650.000 euro;*

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: *7.300.000 euro;*

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E dei passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3;

voci B9*(c)*, B9*(d)*, B9*(e)*;

voci B10*(a)*, B10*(b)*, B10*(c)*;

voci C16*(b)* e C16*(c)*;

voci D18*(a)*, D18*(b)*, D18*(c)*;

voci D19*(a)*, D19*(b)*, D19*(c)*.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'art. 2427-*bis;* le indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 27, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati ai seni dell'art. 1, comma 1, della L 26 marzo 1990, n. 69 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 1991, n. 90 supplemento ordinario), come modificato dal presente decreto:

«Art. 27 *(Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato)*. — 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25

le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 14.600.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b) 29.200.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni:

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

4. L'esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee;

b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.».

06G0304

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Dolger Nina Yvonne Inken, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazicini della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Dolger Nina Yvonne Inken, nata a Saint Maur des fosssés (Francia) il 24 aprile 1971, cittadina francese diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionala francese di «Psychologue» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplome D'Etudes Universitaires Gènèrales», «Licence de psychologie», la «Maitrise de psychologie», il «Diplome d'études Superieures, spécialisées in Ergonomia» rispettivamente negli anni 1991, 1993, 1995, 1995 presso l'«Universitè Universitè Rene Descartes-Paris 5»;

Considerato che è in possesso dell'accesso alla professione di «psychologue» in Francia, come attestato dal «Ministère de éducation nationale enseignement supèrieur recherche», rilasciato in data 17 febbraio 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi in data 28 settembre 2006;

Considerato il conforme parere espresso dal rappresentante del consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, sez. A, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Dolger Nina Yvonne Inken, nata a Saint Maur des fosssés (Francia) il 24 aprile 1971, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

06A10508

DECRETO 7 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Sawatzki Holger, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Sawatzki Holger, nato a Bad Mergentheim il 2 febbraio 1976, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwalt», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente ha superato il «Erste Juristische Staatsprufung» (primo esame) il 22 gennaio 2003 e il «Zweite Juristische Staatsprufung» (secondo esame) il 15 aprile 2005 conseguito presso l'«Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg» in data 22 gennaio 2003;

Considerato che è in possesso dell'autorizzazione «Urkunde» all'esercizio della professione rilasciato dal «Rechtsanwaltskammer come attestato in data 2 febbraio 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richieste in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sawatzki Holger, nato a Bad Mergentheim il 2 febbraio 1976, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione ali albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e 3) una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) la prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A10509

DECRETO 7 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Milaj Enklid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Milaj Enklid, nato a Fier (Albania) il 31 agosto 1975, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat», di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli studi di Padova il 13 luglio 2001 e un Master in Economia e diritto dell'impresa conseguito presso l'Università Carlo Cattaneo in data 7 marzo 2003;

Considerato inoltre che è iscritto presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve Keshilli Drejtues» di Tirana, dal 16 luglio 2005;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano del 13 novembre 2003;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del 15 giugno 2006, 7 settembre 2006 del 28 settembre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categorie nelle Conferenze dei servizi sopra citata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma. Del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano rinnovato in data 3 aprile 2006, con scadenza il 25 aprile 2008 per lavoro autonomo;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Milaj Enklid, nato a Fier (Albania) il 31 agosto 1975, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A10510

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Galatanu Carmen-Felicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Galatanu Carmen-Felicia nata il 4 aprile 1964 a Birlad (Romania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale rumeno di «Inginer in profilul chimic - Specializarea tehnologia chimica a produselor textile, pielii si inlocuitorior» conseguito presso l'«Istitutul Politehnic Gh. Asachi» di Iasi (Romania) nella sessione di giugno 1988 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Invatamantului» rumeno in data 15 ottobre 1988, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che da dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Bucarest risulta che il titolo di cui è in possesso l'istante conferisce alla stessa la facoltà di esercitare la professione di ingegnere chimico in Romania;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla sig.ra Galatanu in Romania dal 1988 al 1991, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Galatanu Carmen-Felicia, nata il 4 aprile 1964 a Birlad (Romania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) costruzione di macchine;

2) impianti elettrici.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante dei presente decreto.

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale.

06A10647

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Rebollo Patmore Augusto Pablo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rebollo Patmore Augusto Pablo, nato il 15 gennaio 1971 a Madrid (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito in Spagna — come attestato dal «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» di Madrid cui il richiedente risulta iscritto al n. 15217 dal 28 dicembre 1998 — ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile-ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il sig. Rebollo Patmore è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito presso l'«Universitad Politècnica de Madrid» di Madrid (Spagna) e rilasciato in data 19 novembre 1998;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente presso la «Ferrovial Agroman» S.A. di Madrid dal 1999 al 2006, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rebollo Patmore Augusto Pablo, nato il 15 gennaio 1971 a Madrid (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno su architettura tecnica; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) architettura tecnica (scritta ed orale);

2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A10650

DECRETO 14 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Bezunartea Ullod Josè Luis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Bezunartea Ullod Josè Luis, nato l'8 dicembre 1971 a Madrid (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito in Spagna — come attestato dal «Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos» cui il richiedente risulta iscritto al n. 13339 dal 4 ottobre 1996 — ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile-ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il sig. Bezunartea Ullod è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos» conseguito presso l'«Universidad Politècnica de Madrid» di Madrid (Spagna) e rilasciato in data 4 ottobre 1996;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente presso la «Ferrovial Agroman» S.A. di Madrid dal 1996 al 2006, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto lart. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bezunartea Ullod Josè Luis, nato l'8 dicembre 1971 a Madrid (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno su architettura tecnica; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) architettura tecnica (scritta ed orale);

2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A10651

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni, relativi all'emissione del 31 ottobre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 104673 del 23 ottobre 2006, che ha disposto per il 31 ottobre 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 104673 del 23 ottobre 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2006;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantuno giorni è risultato pari a 98,255.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta a € 165.775.920,00 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 30 aprile 2007.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2007.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantuno giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,375 ed a 97,774.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A10837

DECRETO 17 novembre 2006.

Chiusura della sperimentazione del programma di attivazione presso le regioni Abruzzo ed Umbria delle disposizioni, di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (Progetto Tessera Sanitaria).

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, il programma di avvio sperimentale del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario nella regione Abruzzo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute del 28 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente, tra l'altro, l'estensione alla regione Umbria delle disposizioni di cui al citato art. 50;

Visto il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute del 28 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2006, attuativo del comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle regioni individuate secondo i programmi di cui ai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50, è comunicata la fine della sperimentazione alle singole regioni, sulla base di specifica relazione, trasmessa dalla Sogei per il tramite dell'Agenzia delle entrate, circa il completamento delle attività di applicazione dei citati programmi;

Vista la nota n. 2006/149451 del 5 ottobre 2006 trasmessa dall'Agenzia dell'entrate concernente la relazione predisposta dalla Sogei circa il completamento della sperimentazione presso le regioni Abruzzo e Umbria, di cui al citato decreto 28 aprile 2006;

Viste le lettere-verbale del Ministero dell'economia e delle finanze n. 149123 del 15 novembre 2006 e n. 149134 del 15 novembre 2006 concernenti quanto convenuto nelle specifiche riunioni tenutesi presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della salute, Agenzia italiana del farmaco, Agenzia delle entrate, Sogei e le regioni Abruzzo e Umbria, in merito alla citata relazione n. 2006/149451 del 5 ottobre 2006, con particolare riferimento:

agli impegni realizzativi delle regioni Abruzzo e Umbria;

alla rappresentatività dei dati acquisiti telematicamente;

alla decisione di fissare al 31 dicembre 2006 la fine della sperimentazione per le regioni Abruzzo e Umbria;

Decreta:

Art. 1.

Chiusura sperimentazione

1. Con riferimento ai programmi di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute 30 giugno 2004 e 28 ottobre 2004, attuativi del comma 6 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, la fine della sperimentazione per le regioni Abruzzo e Umbria è fissata al 31 dicembre 2006.

2. Con successivi decreti è comunicata la fine della sperimentazione alle rimanenti regioni individuate secondo i programmi di cui ai decreti attuativi del comma 6 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2006

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

06A10747

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Moltan Plus», registrato al n. 13401.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2061/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 18 luglio 2006 dall'impresa Chemia S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Moltan Plus» uguale al prodotto di riferimento denominato «Triazol Combi» registrato al n. 10032 con D.D. in data 24 maggio 1999 dell'impresa Agrim S.r.l., con sede in Bologna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Triazol Combi» dell'impresa Agrim S.r.l., con sede in Bologna;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Moltan Plus» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Triadimenol e Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Chemia S.p.a., con sede in S. Agostino (Ferrara) s.s. 255, km 46, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato MOLTAN PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50-100-150-200-250-500 e kg 1-5-10-15-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13401.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MOLTAN PLUS

Fungicida a base di Triadimenol e Zolfo Tipo di formulazione : polvere bagnabile

Composizione
- Triadimenol puro g. 2,5
- Zolfo puro g. 50 (esente da selenio)
- coformulanti qb a g. 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Officina di produzione:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

Registrazione n xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: g 50, 100, 150, 200, 250, 500; kg 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive
TRIADIMENOL 2,5%,
ZOLFO 50%
le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione
TRIADIAMENOL
Sintomi: organi interessati: Sintomi: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio,e fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonenecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell' intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione: del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in: 72: ore.
Terapia sintomatica:
ZOLFO : --
Terapia,: sintomatica.
Consultare un centro t antiveleni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida sistemico e di contatto con attività preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine; indicato sulle seguenti colture per combattere l'Oidio o Mal Bianco e le Ruggini di
VITE - CETRIOLO - MELONE - PEPERONE - POMODORO - PESCO - CEREALI - ZUCCHINO - MELO - PIANTE ORNAMENTALI : g. 100 - 200 per q.le acqua. Impiegare la dose più alta in caso di maggiore sensibilità varietale in zone soggette ad attacchi di Oidio o con intervalli, tra i trattamenti, superiori ai 10 giorni. Non trattare durante le ore più calde.

COMPATIBILITA': tra il trattamento con il prodotto e l'impiego di oli minerali attendere 2 settimane.
AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, cetriolo, melo, peperone, melone, pomodoro, 7 giorni per lo zucchino, 30 giorni per i cereali, 10 giorni per il pesco.
Fitotossicità : il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di mele : Stayman (Winesap), Granny Smith, Starking, Renetta. Sulla Vite è fitotossico sulla Cv. Sangiovese.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

MOLTAN PLUS

Fungicida a base di Triadimenol e Zolfo Tipo di formulazione : polvere bagnabile

IRRITANTE

Composizione
- Triadimenol puro g. 2,5
- Zolfo puro g. 50 (esente da selenio)
- coformulanti qb a g. 100

Frasi di Rischio

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Officina di produzione:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

Registrazione n xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto g 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10582

DECRETO 13 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bullo», registrato al n. 13412.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 18 luglio 2006 dall'impresa Chemia S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Bullo» uguale al prodotto di riferimento denominato «Eternity» registrato al n. 12187 con D.D. in data 8 giugno 2006 dell'impresa Agrosol S.r.l., con sede in Ravenna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Eternity» dell'impresa Agrosol S.r.l., con sede in Ravenna;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Bullo» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Bifentrin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino all'8 giugno 2001 l'impresa Chemia S.p.a., con sede in S. Agostino (Ferrara), s.s. 255, km 46, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo per gli organismi acquatici denominato BULLO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-25-50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-15-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13412.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto Illustrativo

BULLO

Insetticida polivalente ad azione acaricida in formulazione sospensione concentrata per la lotta contro insetti ed acari su melo, pero, pesco, susino, vite, arancio, mandarino, limone, solanacee, cetriolo, zucchine, pisello, frumento, mais, fragola, colza, cotone, tabacco, barbabietola da zucchero, colture floreali, ornamentali, forestali e vivai.

PARTITA N°

Composizione:
Bifentrin puro g 2 (= 20 g/litro)
Coformulanti e inerti: q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Stabilimenti di produzione:
CHEMIA S.P.A - 44040 S. AGOSTINO (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto:
ml 10-20-25-50-100-150-200-250-500; litri 1-5-10-15-20-25-50

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC tremori, convulsioni, atassia: irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea: reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
Controindicazioni:
Bifentrin sono controindicati i grassi digeribili gli oli, l'alcool che potrebbero aumentare l'assorbimento.
AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida acaricida che agisce per ingestione e per contatto a dosi molto basse; la sua azione si manifesta oltre che per azione diretta anche per effetto repellente sui parassiti.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi indicate per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale sulle seguenti colture:

Melo e Pero: contro: Filloninatori: ml 150 al volo degli adulti - Carpocapsa: ml 100 - Ricamatrici: ml 100-150 all'inizio dell'infestazione - Afidi : ml 100 - Psilla: ml 240-300 all'inizio dell'infestazione - Acari: ml 240-300

Pesco e Susino contro: Afidi: ml 80 a "bottoni rosa", ml 100 altri tipi di intervento - Minatori: ml 100-150 - Tignole: ml 80-100-Acari: ml 240-300- Tripidi: ml 100-150.

Vite da vino e da tavola contro: Tignole: ml 150 - Cicaline: ml 100-150

Arancio, Mandarino, Limone: contro: Afidi: ml 100 - Saissetia: ml 200 - Acari: ml 200-300

Solanacee: contro:Afidi: ml 100-Aleurodidi: ml 200 - Nottue: ml 120-150-Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Cetriolo, Zucchina: contro: - Afidi ml 100 - Aleurodidi: ml 200 - Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Pisello: contro: Afidi: ml 100 -Acari *(Tetranychus u.)*: ml 200

Frumento: contro: Afidi: 350 ml/ha per trattamenti autunnali per la prevenzione del giallume (nanismo) virale. 350 ml/ha per trattamenti primaverili

Mais: contro:Nottue: 1000 ml/ha - Piralide: 1000 ml/ha

Fragola: contro:Afidi: ml 100 - Cicaline: ml 150-200 - Acari *(Tetranychus u.)*: ml 240-300

Colza: contro: Meligete, Psiloide, Ceutorrinco: 500-750 ml/ha

Barbabietola da zucchero: contro: Afidi: 500-750 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Altica: 1000 ml/ha - Cleono, Lisso: 1000 ml/ha

Cotone: contro: Afidi. 500 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Acari: 4000 ml/ha

Tabacco: contro: Afidi: 500 ml/ha - Nottue: 1000 ml/ha - Pulce: 1000 ml/ha

Colture floreali, ornamentali, forestali e vivai: contro: Tortrice delle rose: ml 150 - Afidi: ml 100 -Aleurodidi: ml 200 - Acari: ml 200-300 - Bega del garofano: ml 150-200

Preparazione della poltiglia: diluire la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Compatibilità: Il prodotto non è compatibile con i prodotti alcalini quali Poltiglia bordolese, Polisolfuri, Calce.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Rischi di nocività :
Attenzione, il formulato contiene sostanza altamente tossica per le api e gli artropodi utili, osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate.

Sospendere i trattamenti: 42 giorni per mais e frumento; 31 giorni per limone; 30 giorni per tabacco; 21 giorni per melo, pero, pesco, vite da vino, susino, arancio, mandarino; 14 giorni per fragola, peperone; 7 giorni per vite da tavola, pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchine, pisello, barbabietola da zucchero; 240 giorni per colza.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BULLO

Insetticida polivalente ad azione acaricida in formulazione sospensione concentrata per la lotta contro insetti ed acari su melo, pero, pesco, susino, vite, arancio, mandarino, limone, solanacee, cetriolo, zucchine, pisello, frumento, mais, fragola, colza, cotone, tabacco, barbabietola da zucchero, colture floreali, ornamentali, forestali e vivai.

PARTITA N°

Composizione:
Bifentrin puro g 2 (= 20 g/litro)
Coformulanti e inerti: q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Stabilimenti di produzione:
CHEMIA S.P.A - 44040 S. AGOSTINO (FE)

Registrazione del Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto:
ml 10-20-25-50-100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10583

DECRETO 13 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ropir», registrato al n. 13413.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 18 luglio 2006 dall'impresa Chemia S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ropir» uguale al prodotto di riferimento denominato «Rokis» registrato al n. 13226 con D.D. in data 14 aprile 2006 dell'impresa Agrim S.r.l., con sede in Bologna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Rokis dell'impresa Agrim S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Ropir» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Rotenone - Piretrine - Piperonilbuitossido;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 14 aprile 2011 l'impresa Chemia S.p.a., con sede in S. Agostino (Ferrara), s.s. 255, km 46, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato ROPIR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-15-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13413.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

ROPIR

Insetticida naturale di origine vegetale
Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.

Composizione:
-Rotenone puro .... g 2 (= 20 g/l)
-Estratto di Piretro al 25% .... g 2 (= 20 g/l)
(pari a 0.5 di piretrine attive)
-Piperonilbutossido .... g 6 (= 60 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO : Irritante per gli occhi; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego ; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia; Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) ; Conservare il recipiente ben chiuso; Non respirare i vapori; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Stabilimento di produzione : Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46

ml 50-100-150-200-250-500; litri 1-5-10-15-20-25-50

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rotenone 2%; Piretrine 2% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Rotenone: irritante oculare e cutaneo, sensibilizzante, nausea, vomito, dolori addominali, tremori, convulsioni, bradicardia, anoemia. Apparato respiratorio: stimolazione seguita da depressione.
Piretrine: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. N.B. diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Il ROPIR è un insetticida naturale a base di Rotenone e Piretro, di derivazione vegetale naturale e con azione è di contatto ed ingestione causandone una iniziale paralisi e la successiva morte degli insetti; la sua massima attività è nei primi tre giorni dal trattamento, dopo questo periodo è possibile introdurre nella coltivazione gli insetti utili. Ha attività insettifuga (repellente) nei giorni successivi e fino a 2 settimane dal trattamento.
La dose d'impiego è di ml 600 – 700 per ettolitro di acqua per i sottoindicati parassiti :
Agrumi : Afidi, Tripidi, Cocciniglie (forme mobili), Mosca della frutta, Acari, Cimici, Aleurodidi (adulti), Formica argentina, Metcalfa, Tignole
Pero : Afidi in pre-fioritura, Psilla, Acari, Cocciniglie, Tentredini, Tripidi, Antonomo, Minatori (adulti), Tingide del pero, Cimice, Mosche della frutta, Piralide, Pandemis, Carpocapsa, Tignole, Metcalfa
Melo : Afidi (compreso Afide Grigio del melo) in prefioritura, Psilla, Acari, Cocciniglie, Tentredini, Tripidi, Antonomo, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Cimici, Mosche della frutta, Piralide, Pandemis, Carpocapsa, Tignole, Metcalfa
Cotogno : Afidi in prefioritura, Psilla, Acari, Cocciniglie, Tentredini, Tripidi, Antonomo, Minatori (adulti), Cimici, mosche della frutta, Piralide, Pandemis, Carpocapsa, Tignole, Metcalfa
Nespolo : Afidi in pre-fioritura, Psilla, Acari, Cocciniglie, Tentredini, Tripidi, Antonomo, Minatori (Adulti), Cimici, Mosche della frutta, Piralide, Pandemis, Carpocapsa, Tignole, Metcalfa
Albicocco : Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Mosche della frutta, Acari, Tentredini, Cimici, Metcalfa, Tignole
Ciliegio : Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Mosca della frutta, Acari, Tentredini, Cimici, Metcalfa, Tignole
Pesco : Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Mosca della frutta, Acari, Tentredini, Cimici, Metcalfa,Tignole
Susino Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Mosca della frutta, Acari, Tentredini, Cimici, Metcalfa, Tignole
Amarena : Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Mosca della frutta, Acari, Tentredini, Cimici, Metcalfa, Tignole
Mirabolano : Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Mosca della frutta, Acari, Tentredini, Cimici, Metcalfa, Tignole
Fragola : Afidi, Tripidi, Cimici
Vite : Acari, Cicaline, Scafoideo, Cocciniglie, Tripidi, Tignole, Metcalfa
Olivo : Mosca dell'Olivo, Tignola, Cocciniglie, Oziorrinco, Metcalfa
Mandorlo : Pentatomidi (cimici verdi), Afidi (inizio infestazioni), Tingide, Metcalfa , Balanino
Nocciolo : Pentatomidi (cimici verdi), Afidi (inizio infestazione), Tingide, Metcalfa, Balanino
Patata : Afidi – Dorifora
Cereali : Afidi
Tabacco : Afidi, Pulce (Epitrix)
Floreali : Afidi (inizio infestazione), Tingidi, Aleurodidi (adulti), Altica, Antonomi, Pentatomidi (cimici verdi), Cocciniglie, Psille, Cicaline, Formiche, Meligete, Mosche, Tripidi, Tentredini, Metcalfa, Minatori (adulti), Tortrici, Ifantria americana
Ornamentali : Afidi (inizio infestazione), Tingidi, Aleurodidi (adulti), Altica, Antonomo, Pentatomidi (cimici verdi), Cocciniglie, Psille, Cicaline, Formiche, Meligete, Mosche, Tripidi, Metcalfa, Minatori (adulti), Tortrici, Ifantria americana
Forestali : Afidi (inizio infestazione), Tingidi, Aleurodidi (adulti), Altica, Antonomi, Pentatomidi (cimici verdi), Cocciniglie, Psille, Cicaline, Formiche, Meligete, Mosche, Tripidi, Tentredini, Metcalfa, Minatori (adulti), Tortrici, Ifantria americana
Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi, ortaggi a stelo, Melone, zucca (escluso i funghi) : Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Acari, Altica, Criocera, Meligete, Tripule, Cimici, Tentredini, Bemisia, Mosca, Moscerino, Cavolaia, Tonchi, Nottue, Tignole, Dorifora, Piralide
Foraggere leguminose : Afidi, Apioni, Tonchi
Vivai (sulle colture autorizzate in campo) : Afidi (inizio infestazione), Tingidi, Aleurodidi (adulti), Altica, Antonomi, Pentatomidi (cimici verdi), Cocciniglie, Psille, Cicaline, Formiche, Meligete, Mosche, Tripidi, Tentredini, Metcalfa, Minatori (adulti), Tortrici, Ifantria americana
COMPATIBILITA': incompatibile con poltiglie solfocalciche.
AVVERTENZA : In caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': alle dosi indicate non presente fenomeni di fitotossicità.
NOCIVITA' : impiegato al momento della fioritura è nocivo per le api. Non immettere nel campo trattato bestiame prima di 2 giorni. Non contaminare corsi d'acqua.
INTERVALLO DI SICUREZZA: 3 giorni per melone, zucca, nocciolo, fragola, 20 giorni per cereali, 10 giorni per le altre colture
"Durante le fasi di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi"
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO;NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ATTENZIONE. teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5C°.

06A10584

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 ottobre 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LODI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e specificatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale di Lodi n. 6/2002 del 20 agosto 2002 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Esperiti gli accertamenti istruttori previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,

Rilevato che i settori economici maggiormente interessati all'attività dell'I.N.P.S. ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale risultano essere: agricoltura, artigianato, commercio, credito ed industria,

Preso atto che nella riunione convocata — come previsto dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 — si è dato conto delle richieste di dati inviate dalla direzione provinciale del lavoro, delle risposte pervenute, si è proceduto ad una prima indicazione circa gli esiti della fase istruttoria e le parti sociali hanno esposto le loro osservazioni;

Considerato che i criteri per la valutazione del grado di rappresentatività sono in concorso fra di loro e sono riferiti alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati, alla partecipazione ai fini della formazione e stipula di contratti collettivi di lavoro, alla partecipazione e risoluzione di vertenze di lavoro individuali, plurime e collettive, alla rilevanza degli insediamenti produttivi e alla complessità e diffusione delle strutture organizzative;

Accertato che dalla valutazione comparativa — condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappre-

sentatività di una associazione sindacale — le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale: per i datori di lavoro l'associazione degli industriali del Lodigiano (Confindustria), l'Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi (Confcommercio) e l'associazione bancaria italiana (ABI), per i lavoratori autonomi la federazione interprovinciale coldiretti di Milano e Lodi (Coldiretti), la confartigianato imprese della provincia di Lodi (Confartigianato) e l'Unione artigiani Lodi e provincia (C.A.S.A.); per i lavoratori dipendenti CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL; per i dirigenti di azienda la Confederazione italiana dirigenti di azienda - Unione regionale per la Lombardia (CIDA);

Atteso che i rappresentati dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni;

Decreta:

È ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi, così composto:

Componenti di diritto:

1) il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Lodi;

2) il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Lodi;

3) il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Lodi.

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) sig.ra Rosa Maria Gavina, designata da CGIL;

2) sig. Marco Folli, designato da CGIL;

3) sig. Valerio Morganti, designato da CGIL;

4) sig. Benedetto Matteucci, designato da CGIL;

5) sig. Mario Uccellini, designato da CISL;

6) sig. Cosimo Damiano Tortiello, designato da CISL;

7) sig. Bruno Bersani, designato da CISL;

8) sig. Giuseppe Giammella, designato da UIL;

9) dott. Stefano Lazzarini, designato da CONFSAL;

10) sig. Mauro Conte, designato da UGL;

11) sig. Stefano Melodia, designato da CIDA.

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) sig. Ercole Balestrieri, in rappresentanza di Associazione degli industriali del Lodigiano (Confindustria);

2) dott. Marco Barbieri, in rappresentanza di Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi (Confcommercio);

3) dott. Giorgio Crespi, in rappresentanza dell'Associazione bancaria italiana (ABI)

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) sig. Stefano Bressani, in rappresentanza di Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi (Coldiretti);

2) sig. Giuseppe Delledonne, in rappresentanza di Confartigianato imprese della provincia di Lodi (Confartigianato);

3) sig.ra Adele Zampedri, in rappresentanza di Unione artigiani Lodi e provincia (C.A.S.A.).

Il comitato, così composto, avrà durata di quattro anni, come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e dell'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75, e fatta salva la previsione di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444.

Il direttore provinciale dell'I.N.P.S. di Lodi è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. della Lombardia entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 35, quarto comma, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Lodi, 31 ottobre 2006

Il direttore provinciale: CIGALA

06A10506

DECRETO 3 novembre 2006.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto il decreto n. 21 del 15 ottobre 2003, relativo alla commissione provinciale di conciliazione di Biella per le controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;

Vista la nota del 13 ottobre 2006 dell'Associazione sindacale CGIL di Biella, con la quale si designa la sig.ra Gloria Missaggia quale membro effettivo, in sostituzione del sig. Claudio Facelli;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle nomine di cui sopra;

Decreta:

La sig.ra Gloria Missaggia è nominata membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Biella, 3 novembre 2006

Il direttore provinciale: CORRENTE

06A10507

DECRETO 10 novembre 2006.

Incremento delle disponibilità finanziarie per l'anno 2006, ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori ed ex lavoratori delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti. (Decreto n. 39650).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 3-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in favore delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

Visto il decreto ministeriale n. 38023 del 27 febbraio 2006, con il quale è stata autorizzata, per le predette aziende, la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2006, nel limite di spesa complessivo di € 25.000.000,00;

Vista la nota del 3 ottobre 2006, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che, ai fini della concessione dei trattamenti CIGS e mobilità previsti dal predetto art. 8, comma 3-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, la disponibilità finanziaria necessaria per l'anno 2006 è pari ad € 35.000.000,00, con un incremento di € 10.000.000,00, rispetto alla previsione contenuta nel citato decreto ministeriale n. 38023 del 27 febbraio 2006;

Ritenuto sulla base della citata comunicazione dell'INPS, di incrementare di ulteriori € 10.000.000,00 il fabbisogno finanziario, previsto in € 25.000.000,00 dal citato decreto ministeriale n. 38023 del 27 febbraio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di consentire completamento degli interventi di cui all'art. 8, comma 3-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, le disponibilità finanziarie stanziate per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 1, punto *b)* del decreto ministeriale n. 38023 del 27 febbraio 2006, pari ad € 25.000.000,00 sono incrementate di ulteriori €10.000.000,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: DAMIANO

06A10585

DECRETO 13 novembre 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e modifica la composizione dei Comitati presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 791 del 22 ottobre 2002 di ricostituzione del nuovo Comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Vercelli;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere ricostituzione del Comitato provinciale presso le sede dell'I.N.P.S. di Vercelli per il quadriennio 2006/2010;

Effettuata in relazione ai criteri fissati dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, la ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2), e 3) dell'art. 34 dello stesso decreto, così come sostituito dall'art. 44, primo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Ritenuto, per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni interessate alla stregua dei criteri finora seguiti dall'Amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazione dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle OO.SS. interessate;

Visti i punti 4), 5) e 6), primo comma, dell'art. 44, della legge 9 marzo 1989, n. 88:

Decreta:

È ricostituito in Vercelli — per la durata di un quadriennio — presso la locale sede dell'I.N.P.S., il Comitato provinciale, di cui all'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito dall'art. 44, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che risulta composto come segue:

1) Beccaro Giovanni - in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

2) Celestino Antonio - in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

3) Pezzotta Costantino - in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

4) Cellura Rosario - in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

5) Cussotto Francesco - in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

6) Ghezzi Raffaele - in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

7) Lucano Mario - in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

8) Veziaga Giuseppe - in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

9) Natale Alberto - in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

10) Guasco Gian Luigi - in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

11) Michelini Renzo - in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

12) Invernizzi Maria - in rappresentanza dei datori di lavoro;

13) La Rocca Michele - in rappresentanza dei datori di lavoro;

14) Ghiani Mauro - in rappresentanza dei datori di lavoro;

15) Vercellotti Mauro - in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

16) Ferraris Mario - in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

17) Misia Giuseppe - in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

18) il direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Vercelli;

19) Cau Gianni - in rappresentanza della Ragioneria provinciale dello Stato o suo delegato;

20) il direttore pro-tempore della Sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - o suo delegato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vercelli, 13 novembre 2006

Il direttore provinciale: MOTTOLESE

06A10648

DECRETO 13 novembre 2006.

Ricostituzione delle speciali commissioni del comitato provinciale INPS di Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto la legge 9 marzo 1989, n. 88 recante, tra l'altro, norme sulla ristrutturazione dell'INPS;

Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dal primo comma dell'art. 44 della citata legge n. 88 del 1989;

Visto il proprio decreto n. 813 del 13 novembre 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Vercelli;

Visto quanto disposto dall'art. 46 della legge n. 88/1989 che prevede la costituzione, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S., di speciali Commissioni presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Ritenuto, per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni interessate alla stregua

dei criteri finora seguiti dall'Amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazione dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle Organizzazioni interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte delle speciali Commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. istituito con decreto n. 813 del 13 novembre 2006 per la durata di quattro anni i signori:

- per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) Rosso Giovanni Battista;

2) Franzo Francesco;

3) Tarello Monica;

4) Allione Crescentino;

- per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli artigiani:

1) Balocco Paola;

2) Guila Carla;

3) Peterlin Alberto;

4) Quacchio Roberta;

- per la speciale Commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali:

1) Siviero Marinella;

2) Valmorri Bruno;

3) Fiorentino Germana;

4) Cortesi Concetto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vercelli, 13 novembre 2006

Il direttore provinciale: MOTTOLESE

06A10649

DECRETO 16 novembre 2006.

Ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione salari in agricoltura di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme in materia di miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto direttoriale n. 51/15061 del 21 novembre 1972 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale integrazione salari dei lavoratori agricoli operante presso la sede INPS di Terni;

Rilevata la necessità di aggiornare la composizione della Commissione in parola e di stabilire un termine di durata che, non previsto dalla norma, può essere fissato in un quadriennio in analogia con gli altri organi operanti presso l'INPS;

Valutata la rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria provinciali;

Individuate le seguenti organizzazioni più rappresentative del settore agricolo della provincia di Terni:

- datoriali: Confagricoltura - Coldiretti - Confederazione Italiana Agricoltori;

- dei lavoratori: CGIL - CISL - UIL;

Viste le designazioni pervenute da dette organizzazioni, dalla presidenza della giunta regionale della regione Umbria e dall'INPS;

Decreta:

La Commissione provinciale per la cassa integrazione salari in agricoltura è così composta:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Terni - presidente;

Piero Felicetti della Direzione provinciale del lavoro di Terni - membro supplente;

Maurizio Alpini in rappresentanza della giunta regionale dell'Umbria - membro effettivo;

Fiorenzo Pacifici in rappresentanza della giunta regionale dell'Umbria - membro supplente;

direttore della Direzione provinciale dell'I.N.P.S. di Terni - membro effettivo;

Luigi Cenname della Direzione provinciale dell'I.N.P.S. di Terni - membro supplente;

Orietta Alpini - membro effettivo in rappresentanza della Confagricoltura;

Stefania Proietti - membro supplente in rappresentanza della Confagricoltura;

Giulio Federici - membro effettivo in rappresentanza della Coldiretti;

Giacomo Bernardi - membro supplente in rappresentanza della Coldiretti;

Roberto Piunno - membro effettivo in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori;

Luana Marini - membro supplente in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori;

Ilio Almadori - membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori - CGIL;

Michele Racanella - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori - CGIL;

Vittorio Rossi - membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori - CISL;

Moreno Angelini - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori - CISL;

Felice Danielli - membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori - UIL;

Michele Legniti - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori - UIL.

La Commissione dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 16 novembre 2006

Il direttore provinciale: BUCOSSI

06A10645

DECRETO 16 novembre 2006.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'INPS e, segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei comitati provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 2/2813 del 20 marzo 2006, concernente la ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Ancona;

Vista la nota datata 24 ottobre 2006 con la quale la C.I.D.A - Confederazione italiana dirigenti d'azienda, unione regionale Marche, ha designato quale membro rappresentante dei «dirigenti d'azienda» in seno al comitato in parola il sig. Zarletti Francesco in sostituzione dell'ing. Pignatelli Giuseppe, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Zarletti Francesco, nato a Pesaro il 27 settembre 1940, residente ad Ancona, in via Scandali n. 16 è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Ancona, in sostituzione dell'ing. Pignatelli Giuseppe, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 16 novembre 2006

Il direttore provinciale: DAMIANI

06A10646

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Servihouse - Soc. coop. a r.l.», in Genova.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello siluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000 con il quale la signora Annamaria Cernison è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Servihouse - Soc. Coop. a r.l., con sede in Genova, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere revoca della nomina a commissario liquidatore della signora Annamaria Cernison ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa la signora Annamaria Cernison è revocata dall'incarico di commissario liquidatore della società «Servihouse», con sede in Genova, ed è nominato in sua sostituzione il dott. Luca Maria Biasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, con studio in Genova, via Assarotti, n. 19.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tale provedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, overo in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10523

DECRETO 25 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola San Pancrazio soc. coop. a r.l.», in San Pancrazio Salentino.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2006, n. 29/2006 con il quale la società «Agricola San Pancrazio soc. coop. a r.l.», con sede in San Pancrazio Salentino (Brescia) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giuseppe Pasqualone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 maggio 2006 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario:

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni De Gaetanis, nato a Lecce il 20 novembre 1963, con studio in Lecce, via Leuca n. 198, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa. in sostituzione del dott. Luigi Masullo, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10524

DECRETO 25 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. La Poiana soc. coop. a r.l.», in Genova.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale il dott. Angelo Bernardini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. La Poiana soc. coop. a r.l.» con sede in Genova, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 9 febbraio 2000;

Vista la nota in data 7 luglio 2005 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, con studio in Genova, via Assarotti n. 19, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Angelo Bernardini, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10525

DECRETO 25 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Rossini piccola società cooperativa a r.l.», in Villa Castelli.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2003, n. 104/2003 con il quale la società «Rossini piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Villa Castelli (Brindisi) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luigi Masullo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 14 giugno 2006 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni De Gaetanis, nato a Lecce il 20 novembre 1963, con studio in Lecce, via Leuca n. 198, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Luigi Masullo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10526

DECRETO 25 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Atessana confezioni - Società a responsabilità di produzione e lavoro», in Atessa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1998 con il quale il dott. Riccardo De Luca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Atessana confezioni - Società cooperativa a responsabilità di produzione e lavoro» con sede in Atessa (Chieti), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo:

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Riccardo De Luca ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il dott. Riccardo De Luca, commissario liquidatore della società cooperativa «Atessana confezioni - Società cooperativa a

responsabilità di produzione e lavoro», con sede in Atessa (Chieti), è revocato ed è nominato in sua sostituzione l'avv. Michela Di Santo, nata a Guardiagrele (Chieti) il 12 luglio 1975, domiciliata in Sambuceto di San Giovanni Teatino (Chieti), via Europa n. 10.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10527

DECRETO 25 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di assistenza domiciliare - CAD - a r.l.», in Chieti.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1998 con il quale il dott. Riccardo De Luca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa di assistenza domiciliare - CAD - a r.l.», con sede in Chieti, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Riccardo De Luca ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il dott. Riccardo De Luca, commissario liquidatore della società coperativa «Cooperativa di assistenza domiciliare - CAD - a r.l.», con sede in Chieti, è revocato ed è nominato in sua sostituzione l'avv. Michela Di Santo, nata a Guardiagrele (Chieti) il 12 luglio 1975, domiciliata in Sambuceto di San Giovanni Teatino (Chieti), via Europa n. 10.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10528

DECRETO 27 ottobre 2006.

Riconoscimento, al sig. Fouad Barhari, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Fouad Barhari, cittadino marocchino, ha chiesto, il riconoscimento del diploma conseguito in data 4 marzo 1989 a seguito di apposito corso professionale presso la scuola «Ecole Boutayna de Coiffure» di Kenitra (Marocco), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposi-

zioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Vista e valutata l'attività lavorativa svolta in Marocco come parrucchiere dal sig. Fouad Barhari dal 1989 al 1994;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 settembre 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al Sig. Fouad Barhari, cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

3. Per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2006

Il direttore generale: VERDINELLI DE CESARE

06A10519

DECRETO 27 ottobre 2006.

Riconoscimento, al sig. Smiri Aziz, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Aziz Smiri, cittadino marocchino, ha chiesto, il riconoscimento del diploma conseguito in data 19 novembre 1997 a seguito di apposito corso professionale presso la scuola «Ecole de Mode Coiffure Al Anaka» di Kasba Tadla (Marocco) al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Vista e valutata l'attività lavorativa svolta in Marocco dal sig. Smiri Aziz dal 5 febbraio 1997 al 6 febbraio 2000 come parrucchiere presso il salone «Masssour» del sig. Lamizi Salah;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 settembre 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Smiri Aziz, cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

3. Per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2006

Il direttore generale: VERDINELLI DE CESARE

06A10520

DECRETO 27 ottobre 2006.

Riconoscimento, al sig. Bensaid Abdelghafour, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Bensaid Abdelghafour, cittadino marocchino, ha chiesto, il riconoscimento del diploma conseguito in data 10 aprile 1997 a seguito di apposito corso professionale presso la scuola «Al Anouar Al-Saad Sa» di Salè (Marocco), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Vista e valutata l'attività lavorativa svolta in Marocco dal sig. Bensaid Abdelghafour come parrucchiere presso il salone del sig. Al Mousafir;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 settembre 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Bensaid Abdelghafour, cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2006, n. 189.

3. Per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2006

Il direttore generale: VERDINELLI DE CESARE

06A10521

DECRETO 27 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Miteva Anka, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Anka Miteva, cittadina macedone, ha chiesto, il riconoscimento del diploma conseguito in data 15 giugno 2000 a seguito di apposito corso professionale presso la scuola «Dimitar Vlahov» di Strumica (Macedonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Vista e valutata l'attività lavorativa in proprio svolta in Macedonia come parrucchiera;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 settembre 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di parrucchiera, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Anka Miteva, cittadina macedone, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiera ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

3. Per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2006

Il direttore generale: VERDINELLI DE CESARE

06A10522

DECRETO 7 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Roberto Fossi, di titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese, che esercitano l'attività di installazione, ampliamento e manutenzione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Roberto Fossi, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel Principato di Monaco, unita all'attestato di formazione professionale di «elettricista, impiantista manutentore» rilasciato dalla regione Liguria, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, ampliamento e manutenzione di impianti previsti dall'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 maggio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, comma 1, della legge marzo 1990, n. 46;

Tenuto conto che la stessa Conferenza di servizi ha invece ritenuto che i titoli posseduti dal richiedente fossero non adeguatamente idonei, ai fini dell'esercizio delle attività di cui alla lettera *a)*, dell'art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, ritenendo necessaria l'applicazione di una misura compensativa teorico pratica per garantire la completezza della formazione professionale, in quanto l'interessato non ha dimostrato che l'esperienza lavorativa maturata nel Principato di Monaco è stata svolta presso un'impresa di installazione, ampliamento e manutenzione di impianti di produzione, trasporto distribuzione e utilizzazione di energia elettrica;

Tenuto altresì conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Considerato che il richiedente, con nota in data 18 luglio 2006 ha richiesto ulteriori quindici giorni per la presentazione per iscritto delle osservazioni previste dal suddetto art. 10-*bis*;

Verificato che l'ulteriore documentazione è pervenuta all'amministrazione procedente oltre i predetti termini, e nulla muta nel merito;

Considerato infine il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 settembre 2006;

Visto il conforme parere dell'Ispettorato tecnico dell'industria e dell'associazione di categoria CNA-ANIM;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Fossi Roberto, nato a Bordighera (Imperia), il 12 luglio 1957, è riconosciuta l'esperienza professionale maturata nel Principato di Monaco, unitamente all'attestato regionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

2. Per l'acquisizione della qualifica di responsabile tecnico di impresa di installazione, ampliamento e manutenzione di impianti di produzione, trasporto distribuzione e utilizzazione di energia elettrica di cui

all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è necessario il superamento della misura compensativa, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

ALLEGATO *A*

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda al presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia

La Camera di commercio di Imperia provvede ad istituire una apposita commissione costituita:

dal presidente della C.C.I.A.A. o persona da questi delegata; da un rappresentante della regione Liguria;

da un rappresentante designato dal C.E.I. (Comitato elettrotecnico italiano) da un rappresentante dell'A.S.L. locale (ex E.N.P.I.);

da un imprenditore in rappresentanza della categoria degli impiantisti elettrici.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio e in una prova attitudinale miranti a verificare il possesso di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

normativa sulla sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447);

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche);

normativa tecnica di settore: norma C.E.I. 64-8 «norma impianti».

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova, compensativa, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

06A10501

DECRETO 7 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Giovanni Marsiglia, di titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese, che esercitano l'attività di installazione, ampliamento e manutenzione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Giovanni Marsiglia, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata nel Principato di Monaco, unita all'attestato di formazione professionale di «elettricista, impiantista manutentore» rilasciato dall'Ente nazionale ACLI, istruzione professionale, per conto della regione Liguria, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, ampliamento e manutenzione di impianti previsti dall'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 maggio 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Tenuto conto che la stessa Conferenza di servizi ha invece ritenuto che i titoli posseduti dal richiedente fossero non adeguatamente idonei, ai fini dell'esercizio delle attività di cui alla lettera *a)*, dell'art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, ritenendo necessaria l'applicazione di una misura compensativa teorico pratica per garantire la completezza della formazione professionale, in quanto l'interessato non ha dimostrato che l'esperienza lavorativa maturata nel Principato di Monaco è stata svolta presso un'impresa di installazione, ampliamento e manutenzione di impianti di produzione, trasporto distribuzione e utilizzazione di energia elettrica;

Tenuto altresì conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Considerato che il richiedente, con nota in data 18 luglio 2006 ha richiesto ulteriori quindici giorni per la presentazione per iscritto delle osservazioni previste dal suddetto art. 10-*bis*;

Verificato che l'ulteriore documentazione è pervenuta all'amministrazione procedente oltre i predetti termini, e nulla muta nel merito;

Considerato infine il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 settembre 2006;

Acquisito il conforme parere dell'Ispettorato tecnico dell'industria e dell'associazione di categoria CNA - ANIM;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Marsiglia Giovanni, nato a Papasidero (Cosenza) il 7 febbraio 1963, è riconosciuta l'esperienza professionale maturata nel Principato di Monaco, unitamente all'attestato regionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

2. Per l'acquisizione della qualifica di responsabile tecnico di impresa di di installazione, ampliamento e manutenzione di impianti di produzione, trasporto distribuzione e utilizzazione di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è necessario il superamento della misura compensativa, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda al presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Imperia.

La Camera di commercio di Imperia provvede ad istituire una apposita commissione costituita:

dal presidente della C.C.I.A.A. o persona da questi delegata; da un rappresentante della regione Liguria;

da un rappresentante designato dal C.E.I (Comitato elettrotecnico italiano) da un rappresentante dell'A.S.L. locale (ex E.N.P.I.);

da un imprenditore in rappresentanza della categoria degli impiantisti elettrici.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio e in una prova attitudinale miranti a verificare il possesso di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

normativa sulla sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447);

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche);

normativa tecnica di settore: norma C.E.I. 64-8 «norma impianti».

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova, compensativa, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

06A10502

DECRETO 10 novembre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirea Ana, di titolo di studio estero, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese, che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ana Mirea, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di baccalaureato, profilo chimica industriale, conseguito presso il liceo statale di scienze naturali «C.A. Rosetti» di Bucarest (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1, comma 2, dello stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 settembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Ana Mirea, nata il 23 agosto 1964 a Bucarest (Romania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A10503

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 novembre 2006.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto 13 aprile 2005 al laboratorio «Cierre Snc di Renzetti Fabio & C.», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2005 con il quale il laboratorio Cierre Snc di Renzetti Fabio & C. ubicato in Arezzo, via Don Luigi Sturzo n. 96 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 12 aprile 2008 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 31 luglio 2006;

Considerato altresì, che su richiesta di questa amministrazione, il predetto laboratorio Cierre Snc di Renzetti Fabio & C. ha comunicato con nota datata 9 novembre 2006, di essere attualmente in fase di riaccreditamento ma ha rinunciato ad accreditare nuovamente le prove di analisi del settore vitivinicolo e pertanto chiede la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2005 con il quale il laboratorio Cierre Snc di Renzetti Fabio & C. ubicato in Arezzo, via Don Luigi Sturzo n. 96, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A10638

DECRETO 15 novembre 2006.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Marrone della Valle di Susa», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori Marrone della Valle di Susa, con sede in Bussoleno (Torino), via Traforo n. 62, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Marrone della Valle di Susa, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66511 del 6 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione produttori Marrone della Valle di Susa, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Marrone della Valle di Susa, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione produttori Marrone della Valle di Susa, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Marrone della Valle di Susa, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66511 del 6 novembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Marrone della Valle di Susa.

Art. 2.

La denominazione Marrone della Valle di Susa è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Marrone della Valle di Susa, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MARRONE DELLA VALLE DI SUSA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Marrone della Valle di Susa» è riservata ai frutti allo stato fresco ottenuti da alberi di castagno (Castanea sativa Mill), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Marrone della Valle di Susa» designa il frutto ottenuto con i seguenti ecotipi: Marrone di San Giorio di Susa, Marrone di Meana di Susa, Marrone di Sant'Antonino di Susa, Marrone di Bruzolo e Marrone di Villar Focchiardo.

2.1. *Caratteristiche del prodotto*

Il «Marrone della Valle di Susa» deve, possedere, le seguenti caratteristiche:

numero di frutti per riccio in nessun caso superiore a tre;

forma elissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) anch'essi tomentosi: (con una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcatamente convessa);

pericarpo di colore marrone-avana con tendenza al rossiccio, sottile, con striature fitte rilevate e di colore più scuro, in numero variabile 25-30, (facilmente distaccabile dall'episperma);

episperma di colore nocciola camosciato, poco invaginato e che si separa facilmente dal seme;

cicatrice ilare (base) di forma ellittica che tende al rettangolare con dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta e di colore più chiaro del pericarpo, con residua pelosità al contorno;

raggiatura stellare medio-grande, evidente, i raggi arrivano fin quasi alla linea di contorno;

pezzatura medio-grossa: non più di 85 frutti/kg, con tolleranza non superiore al 10% del numero di frutti per kg.

Il seme, uno per frutto, presenta polpa bianca o bianco-crema, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; limitati i frutti con seme diviso (settato) che non devono essere superiori al 10% come non sono ammessi difetti interni ed esterni maggiori del 10% (frutti bacati, ammuffiti, attaccati dal nerume).

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Marrone della Valle di Susa» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Torino: Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

Art. 4.

Prova dell'origine (tracciabilità)

Ogni fase del processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Sono da considerarsi idonei i castagneti da frutto ubicati in una fascia prealpina situata a quote comprese tra i 350 ed i 1.050 m.s.l.m., su terreni aventi giacitura a franapoggio con pendenze dal 5 al 65 %, esposizioni prevalenti di N/E - N/O - S/E e S/O e terreni ricchi in scheletro, sabbia e limo glaciale, generalmente acidi e subacidi,derivanti in prevalenza da calcescisti con rocce verdi, gneiss e micascisti con sostanza organica ben incorporata.

Il numero di piante in produzione per ettaro non può superare le 120 unità nei vecchi impianti, con un sesto d'impianto di 10×10 o 11×11 metri e forma di allevamento libera e le 150 nei nuovi impianti, con un sesto d'impianto di 8×8 o 9×9 metri e forme di allevamento a vaso o globo.

Per garantire le ottimali caratteristiche del prodotto, ogni anno deve essere effettuata un'accurata pulizia del sottobosco che deve essere inerbito e periodicamente sfalciato e si deve procedere all'eliminazione di cespugli, felci e altre piante prima della raccolta. A tal fine è proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti.

La raccolta dovrà essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine raccoglitrici), tali comunque da salvaguardare l'integrità del prodotto; il periodo di raccolta ha inizio al 20 di settembre per concludersi il 10 novembre.

È vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi, ad eccezione di quanto è consentito per l'agricoltura biologica (regolamento CEE n. 2092/91), è consentita la concimazione organica annuale.

Nei castagneti da frutto dovranno essere realizzate e mantenute efficienti le opere di sistemazione idraulico forestale necessarie alla regimazione delle acque. Sono previste irrigazioni di soccorso, in numero da 2 a 4 per ogni annata agraria negli impianti in produzione.

La resa produttiva è stabilita in un massimo di tonnellate 2,0 per ettaro.

La pezzatura minima ammessa è pari a un massimo di 85 frutti per chilogrammo netto allo stato fresco.

La cernita viene effettuata per eliminare i frutti lesionati da patogeni o da altri fattori e viene svolta manualmente.

La calibratura può essere eseguita anche prima della cernita e della eventuale curatura; può essere effettuata manualmente o con apposite macchine calibratici.

La curatura dei frutti serve al mantenimento della serbevolezza del prodotto e non è obbligatoria.

Qualora la stessa venga effettuata, deve essere eseguita esclusivamente mediante acqua, sia a freddo con immersione in acqua a temperatura ambiente per un periodo dai 2 agli 8 giorni; sia a caldo, consistente nell'immersione dei frutti in acqua calda a 48 C° per 50 minuti e successivamente tenuti in acqua fredda per altri 50 minuti. Tale processo non danneggia le caratteristiche tipiche del prodotto. Non è consentito in alcun caso l'uso di additivi chimici.

Le operazioni di cernita, di calibratura, di curatura, nonché il condizionamento, del prodotto fresco devono essere effettuate nella zona delimitata dall'art. 3, al fine di garantirne la tracciabilità e il controllo.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le caratteristiche pedologiche, quali la ricchezza in scheletro e sabbia dei suoli, la giacitura a franapoggio degli strati rocciosi e la pendenza influiscono nel bilancio idrico della Valle di Susa e di conseguenza anche sui castagneti. Da non sottovalutare è il ruolo di lento filtrante rappresentato dal limo glaciale presente nell'abbondante copertura morenica e la tessitura tendenzialmente sabbiosa dei suoli su calcescisti che permettono un considerevole immagazzinamento di acque, provenienti dallo scioglimento delle nevi, poi defluenti nel fondovalle. Nel periodo estivo abbondanti acque solcano le pendici e quasi sempre attive sono le risorgive qua e là presenti, la maggior parte di queste acque presenta decorso sotterraneo. Nonostante ciò molti suoli denunciano siccità estiva, ancor più evidente dove l'erosione ha asportato gli orizzonti più superficiali. Questa situazione, ha portato alla realizzazione di un sistema di canalizzazioni capillari che permette di irrigare vaste superfici di castagneti, e ottenere in questo modo maggior pezzatura del prodotto e quindi migliore produzione. Al riguardo è importante rilevare che la maggior parte dei castagneti nella Valle di Susa vegeta su suoli bruni mesotrofici, acidi con materia organica ben incorporata, drenaggio libero, scheletro fino al 20% minuto e medio, su pendenze > 50%, poco soggetti ad erosione.

L'andamento climatico, favorevole alla coltivazione del castagno, è caratterizzato da precipitazioni non molto elevate per la posizione della Valle di Susa, incuneata tra le Valli Sangone e Lanzo e con il massiccio dell'Orsiera a Sud che ostacola l'afflusso delle masse di aria umida di origine mediterranea.

La durata media della copertura nevosa va da meno di 2 mesi a Chiusa di San Michele ad una media di 2, 3-5 mesi a Salbertrand e di 4 mesi ad Oulx pur con oscillazioni annuali amplissime, tanto che per quest'ultima stazione vi sono dati che registrano solo 40 giorni di copertura. È bene anche rilevare l'estrema irregolarità di tutti i tipi di precipitazioni nei diversi anni.

Per quanto riguarda le temperature medie annue si va da valori compresi tra 11° e 12°C tra Susa ed Alpignano ed i valori inferiori a 0 °C sui rilievi più elevati (quote > 2000 m). Nel fondovalle si hanno 4-5 mesi freddi ed i dati indicano in genere valori medi minimi dei mesi invernali che raramente raggiungono sotto lo zero, mentre in corrispondenza delle vette più alte si arriva a 12 mesi freddi. L'estate è piuttosto calda, ma senza grandi eccessi termici.

Le caratteristiche geologiche e pedologiche del territorio segusino oltre che l'andamento climatico permettono ai castagneti da frutto di vegetare nelle migliori condizioni tanto che le piante appaiono vigorose (gli attacchi del mal dell'inchiostro sono sporadici) e conferiscono alla produzione quelle qualità organolettiche tipiche che contraddistinguono il Marrone della Valle di Susa, facendolo apprezzare a tutti i livelli. La tradizione millenaria del castagno ne è la conferma.

La coltivazione vera e propria dei castagneti da frutto nella Valle di Susa può farsi risalire ad epoca Romana, ma è dal Medioevo in poi che si hanno documenti e notizie certe sulla diffusione e importanza che la coltura ha assunto, con particolare riferimento al marrone.

Tra i tanti castagneti merita di essere ricordato il «castagneretus de Templeriis», appartenente all'ordine dei Templari, in località Boarda situata nel comune di San Giorio, ove, ancora oggi, appaiono esservi le più antiche ceppaie di marroni della Valle.

Alla fine dell'Ottocento sono numerosissime le testimonianze epistolari di privati che dal territorio della Valle di Susa facevano giungere i marroni in altre regioni d'Italia e in molti Paesi europei come la Francia, ed oltre oceano negli Stati Uniti.

L'estendersi delle reti ferroviarie fu determinante per lo sviluppo dei commerci e la prima vera esportazione dall'Italia in quantità rilevante di marroni, iniziò nel 1854.

A partire dagli anni '40 e fino agli anni '80 si è assistito ad un marcato spopolamento della montagna, al cambiamento delle abitudini alimentari ed alla comparsa e diffusione del mal dell'inchiostro e del cancro della corteccia, tutti fattori che hanno determinato la riduzione delle superfici investite a castagneto, ma dalla metà degli anni '80 e tuttora, si verifica una diffusa ripresa di questo settore, favorito non solo dalle buone condizioni di mercato dei marroni, ma anche dalla consapevolezza che i castagneti costituiscono una fonte di reddito non trascurabile e un patrimonio colturale estremamente importante dal punto di vista storico, dell'ambiente, del paesaggio e turistico, peculiarità tipiche dei castagneti della Valle Susa.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

L'immissione al consumo del «Marrone della Valle di Susa» deve avvenire con le seguenti modalità:

prodotto confezionato in sacchetti in rete nelle confezioni da 1 - 2 - 2,5 - 3 - 10 kg ed in sacchi per le confezioni da 5 - 10 e 25 kg. chiusi ermeticamente.

Il prodotto fresco può essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell'anno di produzione.

Sulle confezioni dovrà essere apposto all'atto della chiusura delle stesse confezioni l'etichetta recante la dicitura: Indicazione geografica protetta, «Marrone della Valle di Susa», deve figurare in caratteri chiari ed indelebili nettamente distinguibile da altre scritte.

In etichetta è vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.

È consentito specificare gli estremi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

annata di produzione dei marroni contenuti;

peso lordo all'origine.

Il logo della I.G.P. è costituito dalla rappresentazione di un sacco pieno di frutti, rovesciato in avanti, aperto sul lato superiore, dal quale fuoriescono i marroni.

Il sacco e i frutti sono posti su uno sfondo di colore giallo paglierino; sul sacco e sullo sfondo si evidenzia la scritta «della» in nero, con carattere calligrafico esclusivo. Completa il marchio un rettangolo di colore rosso scuro dove si evidenzia la scritta «Marrone Valle Susa», in bianco e la scritta «di», in nero, con caratteri calligrafici esclusivi.

È possibile stamparlo in:

quadricromia (base colorimetrica cyan, magenta, giallo, nero);

monocromatico (stampa nera).

La forma è rettangolare (le dimensioni variabili in base alla confezione, ma sempre proporzionate - Rapporto 1:1,10 «esempio cm 10 per 11 - cm. 3 per 3,30»).

I caratteri usati per la scritta Indicazione Geografica Protetta sono:

Futura Medium Bold 7 punti (pt) tranne che per le lettere iniziali delle 3 parole, per le quali sono: Futura Bold 14 punti (pt); (caratteri maiuscoli e minuscoli di colore bianco).

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. Marrone della Valle di Susa, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. Marrone della Valle di Susa riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal M.I.P.A.A.F. in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

06A10639

DECRETO 15 novembre 2006.

Autorizzazione, al laboratorio «Biocontrol Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 6 novembre 2006 dal laboratorio Biocontrol Srl, ubicato in Alba (Cuneo), corso Bra n. 48/2, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alla prova elencata in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio Biocontrol Srl, ubicato in Alba (Cuneo), corso Bra n. 48/2, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, è indicata nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è la dott.ssa Laura Icardi.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13

06A10640

DECRETO 15 novembre 2006.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al «Laboratorio chimico Camera di commercio Torino», autorizzato con decreto 19 febbraio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2004, con il quale al Laboratorio chimico Camera di commercio Torino è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 27 settembre 2002, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 febbraio 2004;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio chimico Camera di commercio Torino è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13, par 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 10
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 25, par 2.2
Attività ione idrogeno (pH)	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Calcio	Reg. CEE 2676/90 allegato 29
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Estratto secco netto, estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 allegato 4 e 5 + Comunicazione MIPAF 12/03/2003
Estratto secco netto, estratto non riduttore (0,30 ÷ 500,00 g/l)	MI 0092 rev 5 2006 Rev. 5
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/90 allegato 30
Glucoso, Fruttoso - Zuccheri riduttori (> 1 g/l)	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag 63
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 n° XXX
Magnesio	Reg. CEE 2676/90 allegato 28
Massa volumica e Densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1 + Reg CE 128/2004 + Reg CE 355/2005 par. 4-C
Metalli: Manganese, Rame, Zinco, Piombo. (1 ÷ 200 microgrammi/l)	MI 0398 rev 7 2003 Rev. 7
Metalli: Sodio, Potassio, Calcio, Magnesio, Ferro, Manganese, Rame, Zinco (0,1 ÷ 100 mg/l)	MI 0397 rev 8 2003 Rev. 8
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN p.to 2 2005

Denominazione della prova	Norma / metodo
Piombo	Reg. CEE 2676/90 allegato 35
Potassio	Reg. CEE 2676/90 allegato 27
Prova preliminare di fermentescibilità (prova qualitativa)	MI1942 2006 Rev. 0 Rev. 0
Rame	Reg. CEE 2676/90 allegato 31
Sodio	Reg. CEE 2676/90 allegato 26
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12, par. 2
Sovrappressione	Reg. CEE 2676/90 allegato + Reg. CE 1293/2005 allegato 37 bis
Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 + Reg. CE 355/2005 par. 4-C
Titolo alcolometrico volumico mediante FT-IR (2 ÷ 25% vol)	MI 0002 rev 6 2005 Rev. 6
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg. CEE 2676/90 Reg. CEE 2676/90 allegato 5, par. 3.2.1 + DPR n° 162 12/02/1965 SO GU n° 73 23/03/1965 Art. 1
Titolo alcolometrico volumico potenziale (> 0,01% vol)	MI 0053 rev 4 2003 Rev. 4
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/90 Reg. CEE 2676/90 allegato 3 e 5 + Reg. CE 1493/99 allegato 2, punto 3
Titolo alcolometrico volumico totale (> 0,10% vol)	MI 0094 rev 4 2003 Rev. 4
Zinco	Reg. CEE 2676/90 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5, par. 3.2.1

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 15 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A10641

DECRETO 17 novembre 2006.

Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la circolare 28 giugno 2000, n. 4 recante modalità per la presentazione delle istanze di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 per l'individuazione delle relative procedure amministrative;

Considerato che il regolamento (CE) 510/2006 ha abrogato il regolamento (CEE) 2081/1992;

Visto l'art. 18 del citato regolamento (CE) 510/2006 che prevede che gli Stati membri possano esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le spese per l'attuazione delle procedure previste dal regolamento stesso;

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni che disciplinino il procedimento nazionale per il riconoscimento delle DOP ed IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Decreta:

Art. 1.
Soggetti legittimati

1. Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 è l'associazione costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP.

2. L'associazione di cui al comma 1 deve:

a) essere costituita con atto pubblico;

b) avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda;

c) essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla previsione dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 510/2006;

d) rappresentare una percentuale della produzione oggetto di riconoscimento superiore al 50% della produzione attuale della zona delimitata, nonché una percentuale superiore al 30% delle imprese attualmente coinvolte nella produzione. Le predette percentuali devono essere verificate rispetto alla categoria dei «produttori ed utilizzatori», così come individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000 recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)»;

e) contenere tra le previsioni statutarie — fermo restando lo scopo sociale — il vincolo dello scioglimento non prima del raggiungimento dello scopo per il quale e sorta, ovvero per l'impossibilità di raggiungerlo, ovvero per modifica della forma giuridica.

3. All'associazione sono equiparati anche comitati promotori o organizzazioni, aventi i requisiti sopra descritti, idonei a rappresentare gli interessi economici dei produttori e/o trasformatori che ne facciano parte.

Art. 2.
Pluralità di richieste per un'unica denominazione

1. Nel caso in cui siano presentate più istanze per lo stesso prodotto/denominazione o per prodotti/denominazioni assimilabili, il Ministero procede alla comparazione delle diverse istanze ed alla individuazione del soggetto legittimato a proporre il riconoscimento in sede comunitaria. A seguito di tali comparazioni il Ministero provvede ad individuare il soggetto che dimostri di possedere il requisito di cui all'art. 1 comma 2, lettera *d)*.

Art. 3.
Documentazione da presentare

1. Il soggetto legittimato, come sopra definito, presenta istanza di registrazione della DOP o IGP al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari — Ufficio QPA III.

2. L'istanza da presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve essere in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla relativa delibera assembleare (o documento equipollente), per ogni prodotto per il quale si chiede il riconoscimento in ambito comunitario;

3. Unitamente all'istanza deve essere trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) delibera assembleare o atto equipollente dal quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la registrazione di prodotti D.O.P. e I.G.P. qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo;

c) disciplinare di produzione;

d) relazione tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per una DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto (per una IGP). Dalla relazione tecnica deve altresì risultare che il prodotto per il quale si richiede il riconoscimento presenta almeno una caratte-

ristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione;

e) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione almeno venticinquennale del prodotto in questione, nonché l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione;

f) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:

1. prodotto e struttura produttiva:

quantità prodotta attuale;

previsione quantità prodotta a 5 anni;

numero aziende coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali);

destinazione geografica del prodotto (attuale e a 5 anni);

2. domanda:

attuale;

previsione a 5 anni;

g) cartografia di dimensioni adeguate a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;

h) ricevuta del versamento del contributo destinato a coprire le spese a norma dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 510/2006. L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

i) dichiarazione che attesti la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 4.
Modalità di compilazione del disciplinare di produzione

1. Il disciplinare di produzione deve contenere:

a) tutti gli elementi di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 510/ 2006;

b) elementi idonei all'identificazione del prodotto del quale si chiede la protezione anche mediante la definizione di un logo costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le specifiche di stampa: dimensioni, tipo di caratteri e indici colorimetrici;

2. il contrassegno proposto deve possedere i requisiti della originalità, della capacità distintiva e della conformità all'ordine pubblico e al buon costume;

3. l'utilizzazione di un marchio già registrato può essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione di origine o della indicazione geografica interessata.

Art. 5.
Parere regionale

1. Il Ministero acquisisce il parere di ciascuna regione o provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione.

2. Le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome nella procedura di cui al presente decreto, nonché le modalità di coordinamento nel caso in cui la denominazione oggetto di richiesta di riconoscimento interessi il territorio di più regioni e/o province autonome, sono fissate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6.
Prima fase della procedura ministeriale

1. Ricevuta l'istanza e la relativa documentazione, il Ministero effettua i seguenti adempimenti finalizzati a verificare:

a) la legittimazione del soggetto richiedente;

b) la completezza della documentazione come individuata dall'art. 3 comma 3 del presente decreto e rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 510/2006, con particolare riferimento al legame di cui all'art. 3, comma 3, lettera *c)*, ed agli elementi comprovanti la produzione almeno venticinquennale del prodotto;

c) i dati socio-economici al fine di accertare che il riconoscimento richiesto possa presumibilmente addurre per i produttori un vantaggio economico, inteso come valore aggiunto del prodotto o possibilità di nuovi sbocchi di mercato ovvero possa impedire usurpazioni della denominazione;

d) l'adeguatezza del disciplinare di produzione;

e) che il prodotto non insiste sulla stessa zona geografica o in una zona immediatamente limitrofa a quella in cui avviene la produzione di altro prodotto già riconosciuto dello stesso tipo con caratteristiche analoghe.

2. Le osservazioni e gli eventuali rilievi dell'Amministrazione a seguito di ciascuno dei suddetti accertamenti, sono comunicati al soggetto richiedente ed alla regione o provincia autonoma territorialmente competente. La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi di cui sopra, entro il termine di novanta giorni, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la chiusura del procedimento.

3. Per gli accertamenti di cui al presente articolo, l'Amministrazione può avvalersi di Enti o Istituzioni particolarmente competenti.

Art. 7.

Seconda fase della procedura ministeriale

1. Ultimate le verifiche di cui all'art. 6 con esito positivo, l'Amministrazione ne dà comunicazione al soggetto presentatore dell'istanza ed alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, trasmettendo il disciplinare di produzione nella stesura finale.

2. Successivamente l'Amministrazione concorda con il soggetto richiedente e con la/e regione/i e/o provincia/e autonoma/e, territorialmente competenti, il luogo e la sede per la riunione di pubblico accertamento.

3. Il Ministero comunica agli stessi soggetti la data e l'ora in cui avrà luogo la predetta riunione ed invita gli stessi a darne comunicazione ai comuni, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi soggetti devono assicurare con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico accertamento, la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalità e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.

4. Scopo della riunione di pubblico accertamento è quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all'art. 5 paragrafo 7, lettera *c)* del regolamento (CE) 510/2006, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento in questione.

5. Alla predetta riunione, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, in rappresentanza del Ministero, almeno due funzionari del Ministero con il compito di accertarne la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la riunione.

6. Successivamente, l'Amministrazione elabora, d'intesa con il soggetto che ha richiesto la registrazione, il documento unico di cui all'art. 5 paragrafo 3, lettera *c)* del regolamento (CE) n. 510/2006.

7. Il Ministero provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della proposta di disciplinare di produzione affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in mancanza di osservazioni o, dopo averle valutate congiuntamente al soggetto proponente ed alla/e regione/i e/o provincia/e autonoma/e territorialmente competenti ed aver risolto eventuali dissensi, il Ministero notifica alla Commissione la richiesta di registrazione e la documentazione relativa.

Disposizioni transitorie

Le domande già presentate al Ministero prima dell'entrata in vigore del presente decreto devono essere integrate, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto con la seguente documentazione, ove non presentata:

a) documentazione dalla quale risulti la rappresentatività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*;

b) relazione tecnica dalla quale risultino gli elementi di cui all'art. 3, comma 3, lettera *d)*;

c) relazione storica con gli elementi di cui all'art. 3, comma 3, lettera *e)*.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A10642

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lodi, nel giorno 26 ottobre 2006, per assemblea sindacale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Lodi ha comunicato, con nota n. 1191 del 27 ottobre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 26 ottobre 2006, a causa di una assemblea sindacale aperta a tutto il personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 6 novembre 2006 prot. n. 6515/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 13 novembre 2006

Il direttore regionale: MAZZARELLI

06A10634

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2006.

Accertamento del cambio delle valute estere, per il mese di ottobre 2006, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle Entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e Il del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di ottobre 2006, come segue:

Medie mensili in Euro riferite al mese di ottobre 2006

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	62,5072
ALBANIA	Lek	ALL	47	123,194
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	92,863
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	101,415
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,40498
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,24477
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,72873
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,90776
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	480,362
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,25738
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,67326
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5514,07
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian (nuovo)	AZN	271	1,10281
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,2611
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,475437
BANGLADESH	Taka	BDT	174	84,3763
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,52221
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,47368
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,2611
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	57,3362
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2700,41
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	10,0825
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	8,0708
BRASILE	Real	BRL	234	2,71084
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	1,99054
BULGARIA *	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1332,06
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5275,65
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,957
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,42353
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,03411
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,2899
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,957
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,957
CILE	Peso Cileno	CLP	29	669,335
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9,96514
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,576718
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2979,85
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco CFA	XAF	43	627,522
CONGO (Repubblica del)	Franco Congolese	CDF	261	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,77443
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1202,31
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,957

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	655,803
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,3913
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,2611
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,45553
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,40498
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	42,2557
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,23594
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	11,0347
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,6319
ERITREA	Nakfa	ERN	243	18,9166
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,9798
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,672543
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,17467
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	63,0223
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,855862
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,957
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	35,2645
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,19355
GHANA	Cedi	GHC	111	11614,9
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	83,3871
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	149,652
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,672543
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	224,125
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,894123
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,40498
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,61252
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	7039,03
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	253,564
HAITI	Gourde	HTG	151	48,2828
HONDURAS	Lempira	HNL	118	23,8286
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,81885
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	57,3362
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	11569,5
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11622,6
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1854,97
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	86,2882
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,3912
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	161,023
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	91,1339
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	49,3644
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,364695
LAOS	Kip	LAK	154	12615,3
LESOTHO	Loti	LSL	172	9,64805
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,696068
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1901,5
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	75,0357
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,65296
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	10,114
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,2505
MADAGASCAR	Ariary (nuovo fr.malgascio)	MGA	268	2681,36
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	173,229
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,639

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	16,1421
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,957
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0475
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	338,733
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	41,0875
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,7479
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	16,6979
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1471,05
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	31696,2
MONZAMBICO	Nuovo Metical	MZN	272	31,6962
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	8,09629
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	9,64805
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	92,1749
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	22,4689
NIGER	Naira	NGN	81	655,957
NIGERIA	Franco CFA	XOF	209	161,628
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	8,39598
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,90665
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,485514
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	76,4436
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,2611
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,8053
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	6740,39
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,08418
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,332
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,90136
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,59111
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,672543
ROMANIA *	Leu	ROL	131	35190,8
ROMANIA *	Nuovo Leu	RON	270	3,51908
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	33,8849
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	693,541
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,6182
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,48625
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,672543
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8602,45
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,957
SERBIA	Dinaro Serbo	CSD	265	80,9599
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,96676
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3755,54
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	1,99054
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	65,8423
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	36,8043
SLOVENIA *	Tallero Slovenia	SIT	215	239,595
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1729,84
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	133,302
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,40498
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,40498
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,40498
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,2611
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	9,64805
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	261,315
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,46173
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,25332
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,5898

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	9,64805
TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	4,27234
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	41,8488
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1602,4
THAILANDIA *	Baht	THB	73	47,068
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,53535
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,96794
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,68456
TURCHIA *	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,8654
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6557,74
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,3563
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2324,51
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	267,1
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	30,0296
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1552,83
VANUATU	Vatu	VUV	208	139,92
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2707,97
VIETNAM	Dong	VND	145	20259,2
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	249,8
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	4842,15
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	315,276

*** N.B. Per le sole valute evidenziate con l'asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia**

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore centrale: BUSA

06A10633

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 novembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella

Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni Regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 28037 del 2 novembre 2006 dell'Ufficio provinciale di Napoli, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo dell'interruzione del Settore dei servizi all'utenza delle circoscrizioni di pubblicità immobiliare di Napoli 1 e 2, sede di via S. Arcangelo a Baiano n. 8, nel giorno 31 ottobre 2006 dell'Ufficio medesimo;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio in oggetto è da attribuirsi allo spostamento del CED dal terzo al secondo piano dell'edificio di via S. Arcangelo a Baiano n. 8 - Napoli, e per la sua nuova configurazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 853 dell'8 novembre 2006, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del Settore dei servizi all'utenza dell'Ufficio provinciale di Napoli, con interruzione dei servizi al pubblico delle Circoscrizioni di Pubblicità immobiliare di Napoli 1 e 2, sede di via S. Arcangelo a Baiano n. 8 - Napoli, nell'intero giorno del 31 ottobre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 novembre 2006

Il direttore vicario: FIORILLO

06A10635

DECRETO 13 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Siena, sezione staccata di Montepulciano.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportatate

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del Territorio di Siena - Sezione staccata di Montepulciano per il periodo dal 18 al 21 ottobre 2006.

Motivazioni dell'atto.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: al fine di migliorare la situazione logistico-organizzativa della Sezione staccata di Montepulciano, dal 18 al 21 ottobre 2006 sono stati programmati e realizzati lavori di manutenzione e facchinaggio, con conseguente chiusura di tutti i servizi al pubblico per quattro giorni. La situazione richiede di essere regolarizzata e il Direttore Regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con le note dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Siena n. 7906 del 29 settembre, n. 8370 del 12 ottobre, n. 8590 del 18 ottobre e n. 8768 del 23 ottobre, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'Ufficio; i suddetti lavori possono essere considerati come evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il Garante del contribuente per la Toscana, con delibera protocollo n. 569 in data 30 ottobre 2006, ha espresso parere favorevole riguardo al presente atto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 13 novembre 2006

Il direttore regionale: MACCHIA

06A10637

PROVVEDIMENTO 16 novembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato dereto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14365 del 13 novembre 2006 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio nel giorno 20 ottobre 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale di entrambe le sedi del capoluogo ad assemblea sindacale indette dalle RSU dell'Ufficio, dalle ore 8.15 alle ore 10, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 18502 in data 16 novembre 2006;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 20 ottobre 2006 dalle ore 8 alle ore 10.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 novembre 2006

p. *Il direttore regionale:* TORRONE

06A10636

DETERMINAZIONE 17 novembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento delle attività di sportello (ispezioni ipotecarie) e accettazione delle note di trascrizione e iscrizione dalle ore 8 alle ore 9,30 del giorno 13 novembre 2006 a causa di un guasto del sistema informatico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota del 15 novembre 2006 n. 130/2006;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Aosta per il giorno 13 novembre 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 17 novembre 2006

Il direttore regionale: GAIARSA

06A10632

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 10 novembre 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli artt. 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia di questa università emanato con decreto rettorale n. 685 del 25 marzo 1996, entrato in vigore il 1º luglio 1996, e successivamente integrato e modificato con decreto rettorale n. 231 del 19 febbraio 2004 e con decreto rettorale n. 1296 del 9 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 215 del 25 settembre 2006, con la quale il Senato accademico ha approvato il cambio della denominazione dell'università di Lecce in «Università del Salento», ed ha altresì approvato le modifiche allo statuto dell'università;

Vista la deliberazione n. 276 del 27 settembre 2006, con la quale il consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche allo statuto d'Ateneo;

Vista la nota prot. n. 30443 del 10 ottobre 2006 con la quale questo rettorato ha trasmesso al ministero dell'università e della ricerca le modifiche di Statuto, come risultanti dal verbale del Senato accademico del 25 settembre 2006, e dal verbale del Consiglio di amministrazione del 27 settembre 2006;

Vista la nota n. 3674 del 12 ottobre 2006, con la quale il ministero dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulle modifiche allo Statuto quali risultano dal verbale del Senato accademico del 25 settembre 2006;

Visti i pareri del consiglio degli studenti (29 settembre 2006), della Consulta del personale tecnico e amministrativo (31 ottobre 2006) e del comitato per le pari opportunità (9 novembre 2006);

Ritenuto che il procedimento di revisione dello statuto di Ateneo si sia pertanto concluso e che possa quindi procedersi alla emanazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica delle modifiche come approvate;

Visti gli articoli 3 e 30 dello statuto;

Decreta:

1. Emanare le seguenti modifiche allo Statuto dell'università degli studi di Lecce:

All'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«L'università del Salento, di seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica che ha come compito primario l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologica. L'università conferisce i titoli previsti dalla legge per i corsi di studio attivati.».

All'art. 17, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«Per la costituzione e l'esistenza di un dipartimento è richiesta l'afferenza di almeno sedici tra docenti e ricercatori di ruolo dell'università, dei quali almeno nove professori e non meno di tre di prima fascia.».

All'art. 20, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«L'università promuove la formazione di associazioni tra gli ex allievi della scuola superiore ISUFI.».

All'art. 23, il comma 2, lettera *c)*, è sostituito dal seguente:

«*c)* garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla scuola superiore ISUFI con l'università;».

All'art. 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«La scuola superiore ISUFI si articola nei settori previsti con l'accordo di programma tra MIUR - Università e nel settore beni culturali in via di sperimentazione.».

All'art. 26, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«Per ogni settore il senato accademico nomina un direttore di settore scelto fra i professori di prima fascia dell'università, cui è affidata la responsabilità dello sviluppo e della gestione delle iniziative di ricerca e alta formazione del settore affidato in direzione.».

All'art. 56 è aggiunta la seguente lettera:

«*i.* La prima elezione alla carica di rettore successiva alla modifica della denominazione dell'Università di Lecce in Università del Salento si svolgerà in deroga al divieto di seconda rielezione previsto dall'art. 30, comma 8, terzo capoverso.».

2. Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecce, 10 novembre 2006

p. *Il rettore:* BLANCO

06A10643

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 novembre 2006

Dollaro USA	1,2804
Yen	151,16
Lira cipriota	0,5777
Corona ceca	28,065
Corona danese	7,4583
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67810
Fiorino ungherese	257,04
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7981
Corona svedese	9,0705
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	35,767
Franco svizzero	1,5977
Corona islandese	89,58
Corona norvegese	8,2225
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3645
Nuovo leu romeno	3,4921
Rublo russo	34,1470
Nuova lira turca	1,8450
Dollaro australiano	1,6680
Dollaro canadese	1,4572
Yuan cinese	10,0787
Dollaro di Hong Kong	9,9695
Rupia indonesiana	11722,70
Won sudcoreano	1200,44
Ringgit malese	4,6792
Dollaro neozelandese	1,9279
Peso filippino	64,180
Dollaro di Singapore	1,9959
Baht tailandese	46,726
Rand sudafricano	9,1820

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A10836

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Piegaro

Con decreto 17 maggio 2006, n. 357, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 23 ottobre 2006, reg. n. 4, foglio n. 369, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Rigalto nel comune di Piegaro (Perugia), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 26 p.lla 501, foglio 27 p.lla 501, foglio 28 p.lla n. 501, foglio 31 p.lla 511 ed indicato negli estratti di mappa in scala 1:2.000 rilasciati il 2 dicembre 2005 dall'Agenzia del demanio Filiale Umbria, che costituiscono parte integrante del citato decreto.

06A10644

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'Organismo CVE S.r.l., in Roma, al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività n. 0068 del 14 novembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 13 giugno 2006 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati: CVE S.r.l. con sede legale in via R.Grazioli Lante, 76 - 00195 Roma.

Allegato V: Esame CE del tipo (modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

06A10749

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Moasan».

Estratto provvedimento UPC/II/2530 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: MOASAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035649019/M - 20 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

A.I.C. n. 035649021/M - 30 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

A.I.C. n. 035649033/M - 50 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

A.I.C. n. 035649045/M - 60 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

A.I.C. n. 035649058/M - 90 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

A.I.C. n. 035649060/M - 100 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

A.I.C. n. 035649072/M - 300 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0295/002/II/004.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata: trattamento del morbo di Crohn, sia per la terapia della fase acuta che per la prevenzione delle recidive, quando limitato al colon.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2531 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: MOASAN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0295/002/II/006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuovo aggiornamento del Drug master file: versione 073.009 relativamente alla mesalazina prodotta da AIM Chemi S.p.a.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10693-06A10694

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Metformina Merck».

Estratto provvedimento UPC/II/2532 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: METFORMINA MERCK.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: MERCK S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0183/001/W012.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni all'età pediatrica relativamente ai bambini dai dieci anni di età.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente prowedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10695

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Myronyl».

Estratto provvedimento UPC/II/2533 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: MYRONYL.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0182/001/w12.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni all'età pediatrica relativamente ai bambini dai dieci anni di età.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per il I foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente prowedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10696

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Glucophage».

Estratto provvedimento UPC/II/2534 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: GLUCOPHAGE.

Confezioni:

A.I.C. n. 017758018/M «500 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 017758020/M - «850 mg compresse rivestite» 40 compresse;

A.I.C. n. 017758032/M - 20 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

A.I.C. n. 017758044/M - 30 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

A.I.C. n. 017758057/M - 50 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

A.I.C. n. 017758069/M - 60 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

A.I.C. n. 017758071/M - 90 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

A.I.C. n. 017758083/M - 100 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

A.I.C. n. 017758095/M - 120 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

A.I.C. n. 017758107/M - 180 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg;

A.I.C. n. 017758119/M - 600 compresse in blister (PVC/ALL) da 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0181/001-003/W011.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni all'età pediatrica relativamente ai bambini dai dieci anni di età.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente prowedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Singulair».

Estratto provvedimento UPC/II/2535 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: SINGULAIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034001014/M - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034001026/M - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

A.I.C. n. 034001038/M - 7 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001040/M - 14 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001053/M - 28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001065/M - 56 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001077/M - 98 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001089/M - 140 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034001091/M - 10 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001103/M - 20 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001115/M - 28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001127/M - 30 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001139/M - 50 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001141/M - 100 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001154/M - 200 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034001166/M - 49 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034001178/M - 50 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034001180/M - 56 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034001192/M - 7 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034001204/M - 20 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034001216/M - 28 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034001228/M - 30 bustine di granulato da 4 mg;

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/002-004/II/036, FI/H/0104/001-002/W13, FI/H/0104/001-003/N01.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica strampati.

Modifica apportata: nuova indicazione: trattamento alternativo ai corticosteroidi inalatori a basso dosaggio, nei pazienti pediatrici da due a quattordici anni con asma lieve e persistente ad esclusione del dosaggio da 10 mg.

Ulteriori modifiche nella sezione 4.8 e negli altri paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10698

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lukasm».

Estratto provvedimento UPC/II/2536 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: LUKASM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034004010 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034004022 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

A.I.C. n. 034004034/M - 7 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004046/M - 14 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004059/M - 28 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004061/M - 56 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004073/M - 98 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004085/M - 140 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034004097/M - 10 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004109/M - 20 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004111/M - 28 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004123/M - 30 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004135/M - 50 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004147/M - 100 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004150/M - 200 compresse masticabili in blister da 4 mg;

A.I.C. n. 034004162/M - 49 compresse masticabili in blister monodose da 4 mg;

A.I.C. n. 034004174/M - 50 compresse masticabili in blister monodose 4 mg;

A.I.C. n. 034004186/M - 56 compresse masticabili in blister monodose 4 mg;

A.I.C. n. 034004198/M - 7 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034004200/M - 20 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034004212/M - 28 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034004224/M - 30 bustine di granulato da 4 mg.

Titolare A.I.C.: Addenda Pharma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/002-004/II/036; FI/H/0104/001-002/W13; FI/H/0104/001-003/N01.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: nuova indicazione: trattamento alternativo ai corticosteroidi inalatori a basso dosaggio, nei pazienti pediatrici da due a quattordici anni con asma lieve e persistente ad esclusione del dosaggio da 10 mg.

Ulteriori modifiche nella sezione 4.8 e negli altri paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Montegen».

Estratto provvedimento UPC/II/2537 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale: MONTEGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034003018 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 034003020 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

A.I.C. n. 034003032/M - 7 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003044/M - 14 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003057/M - 28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003069/M - 56 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003071/M - 1998 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003083/M - 140 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL con calendario settimanale;

A.I.C. n. 034003095/M - 10 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003107/M - 20 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003119/M - 28 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003121/M - 30 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003133/M - 50 compresse masticabili da4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003145/M - 100 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 0340031 58/M - 200 compresse masticabili da 4 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034003160/M - 49 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034003172/M - 50 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034003184/M - 56 compresse masticabili da 4 mg in blister monodose PVC/AL;

A.I.C. n. 034003196/M - 7 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034003208/M - 20 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034003210/M - 28 bustine di granulato da 4 mg;

A.I.C. n. 034003222/M - 30 bustine di granulato da 4 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/002-04/II/036, FI/H/0104/001-002/W13, FI/H/0104/001-003/N01.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: nuova indicazione: trattamento alternativo ai corticosteroidi inalatori a basso dosaggio, nei pazienti pediatrici da due a quattordici anni con asma lieve e persistente ad esclusione del dosaggio da 10 mg. Ulteriori modifiche nella sezione 4.8 e negli altri paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Uniclar».

Estratto provvedimento UPC/II/2538 del 31 ottobre 2006

Specialità medicinale: UNICLAR.

Confezioni: autorizzate all'imissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/II/020.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un nuovo produttore della sostanza attiva (Schering-Plough LTD - Singapore Branch, 50 Tuas West Drive, Singapore, 638408). E di un metodo di produzione alternativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prontalgin».

Estratto provvedimento UPC/II/2539 del 31 ottobre 2006

Specialità medicinale: PRONTALGIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033074016/M - 1 flac gocce 10 ml;

A.I.C. n. 033074028/M - 5 fiale 100 mg 2 ml;

A.I.C. n. 033074030/M - 20 capsule 50 mg.

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma N.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0113/001-003/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del Drug Master File (0338) di ProtoChemicals.AG/(Svizzera) versione novembre 2003 in formato Ctd - Aggiornamento della parte IIC1 e IIF1.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10702

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pepciddual».

Estratto provvedimento UPC/II/2566 del 15 novembre 2006

Specialità medicinale: PEPCIDDUAL.

Titolare A.I.C.: Mcneil S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0169/001/II/026.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del calcolo della formula del test di dissoluzione dei granuli di famotidina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2567 del 15 novembre 2006

Specialità medicinale: PEPCIDDUAL.

Titolare A.I.C.: Mcneil S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0169/001/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: rimozione del test «in process» per l'umidità applicato durante il rivestimento dei granuli di famotidina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10767-06A10766

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Alburex».

Estratto provvedimento UPC/II/2568 del 15 novembre 2006

Specialità medicinale: ALBUREX.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0123/001-003/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di ulteriori fonti di plasma impiegato nella fabbricazione di albumina umana soluzione fornita da: Croce rossa austriaca e danese.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10765

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ranitidina Alpharma».

Estratto provvedimento UPC/II/2569 del 15 novembre 2006

Specialità medicinale: RANITIDINA ALPHARMA.

Titolare A.I.C.: Alpharma A.S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0244/001-002/II/003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del drug master file di Cambrex Profarmaco Landen NV. produttore del principio attivo ranitidina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pariet».

Estratto provvedimento UPC/II/2570 del 15 novembre 2006

Specialità medicinale: PARIET.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0248/001-002/II/044.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica detta dimensione dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10763

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Glucagen».

Estratto provvedimento UPC/II/2571 del 15 novembre 2006

Specialità medicinale: GLUCAGEN.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/001/II/0037.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del test di procedura analitica Y2003 della sostanza attiva glucagone.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10762

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Perfalgan».

Estratto provvedimento UPC/II/2572 del 15 novembre 2006

Specialità medicinale: PERFALGAN.

Confezione: A.I.C. n. 035475019/M - 12 flaconi in vetro di soluzione per infusione endovenosa da 10 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0197/001/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del certificato di idoneità della Farmacopea europea relativamente all'eccipiente cisteina cloridrata monoidrata da parte del produttore Noveon.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10761

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-276) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00